

 **agenzia entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Lega Italiana Sbandieratori - L.I.S."**Titolo I - IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**Registrato al N. **4.323** Mod. 3°in data **1.7. NOV. 2020****Art. 1 - Premessa, Denominazione e definizioni**

Firma in delega del Direttore Provinciale:

L'Addetto al Servizio

Tauvelli MESSORI

a) Si è costituita dal 10/07/1983 (con Atto Costitutivo registrato all'Agenzia

delle Entrate il 09/09/1983) l'Associazione LEGA ITALIANA

SBANDIERATORI avente come acronimo la sigla L.I.S. che assume la

denominazione di LEGA ITALIANA SBANDIERATORI ENTE TERZO

SETTORE o in breve l'acronimo L.I.S. E.T.S. da ora in avanti denominata

"Associazione".

b) L'acronimo E.T.S. è obbligatorio e potrà essere inserito nella denomina-

zione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver

ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore

(RUNTS).

c) La L.I.S. è un'associazione apolitica, apartitica, atea e agerarchica.

d) Rifiuta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla razza,

il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche geneti-

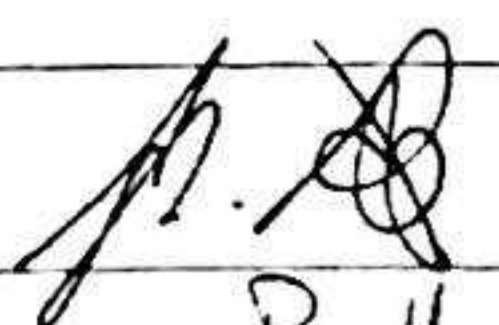
che, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche

o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il

patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

e) Favorisce l'integrazione, la formazione, la pace e la socializzazione degli

individui associati, valorizzandone le personali peculiarità.

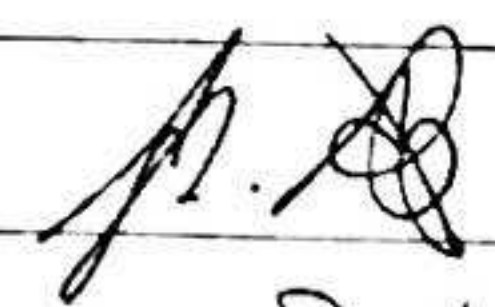

Marco Battaglia

f) Nel presente Statuto vengono definiti i seguenti termini:

- Associazione: si intende con questo termine l'Associazione Lega Italiana Sbandieratori (L.I.S.);
- Socio Compagnia: gli Enti e le Associazioni collettive che presentano domanda di adesione alla L.I.S., dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Esecutivo ed il perfezionamento dell'annotazione sul Libro dei Soci secondo quanto previsto dall'Art. 8 del presente Statuto ed ai sensi dei relativi regolamenti attuativi;
- Socio Singolo: la persona fisica che, in quanto non aderente a nessun Socio Compagnia, presenti domanda individuale di adesione all'Associazione e contestuale istanza di tesseramento nel gruppo unico denominato "Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S.", quest'ultimo disciplinato da apposito e specifico regolamento secondo le specifiche di cui all'Art. 6 lett. d) ed f) del presente Statuto;
- Tesserato: la persona fisica aderente ad un Socio Compagnia ovvero Socio Singolo il quale è qualificato come abilitato all'esercizio delle attività dell'Associazione.

Art. 2 - Sede e Durata

- a) L'Associazione ha sede legale a Città della Pieve (PG) in Casa Municipale sita in Piazza XIX Giugno N°01 e con durata illimitata.


Marco Botteghe

b) Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. I responsabili, chiamati Presidenti Territoriali, sono regolamentati nell'apposito documento approvato in Assemblea dei Soci.

c) La variazione della sede legale, nella stessa Regione deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci non comporterà una modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Scopo e Finalità

a) L'Associazione non ha fini di lucro.

b) L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a titolo esemplificativo e non esaustivo;

- la promozione e la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e spettacolari delle Associazioni associate denominate da ora in poi Soci Compagnia;


Marco Battaglia

- la fornitura di servizi di informazione, formazione, aggregazione, attraverso tutte le attività a favore dello sviluppo e della crescita degli associati stessi;

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

c) L'Associazione, attraverso i suoi Organi, garantisce l'armonia e la non ingerenza tra i soci, adottando di fatto i principi fondamentali quali il rispetto, l'amicizia, l'uguaglianza.

Art. 4 - Attività Diverse

a) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

b) L'individuazione di dette attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Esecutivo qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 5 - Raccolta fondi

a) L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di


Marco Battaglia

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II - IL SOCIO

Art. 6 - Soci ed Associati

a) Possono aderire all'Associazione:

- Enti del Terzo Settore o Associazioni senza scopo di lucro aventi come soci esclusivamente persone fisiche, che abbiano sede legale ed operativa in Italia per un'idonea vita associativa, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e denominati in seguito "Soci Compagnia";
- le persone fisiche, anche se minorenni, non aderenti ad alcun Socio Compagnia e denominati in seguito "Soci Singoli", aderenti allo specifico regolamento uniforme a disciplina del Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S. (la qualifica di Socio Singolo è incompatibile con la qualifica di Tesserato o socio di un Socio Compagnia, e prevede obbligatoriamente l'assenso al tesseramento alla L.I.S.);

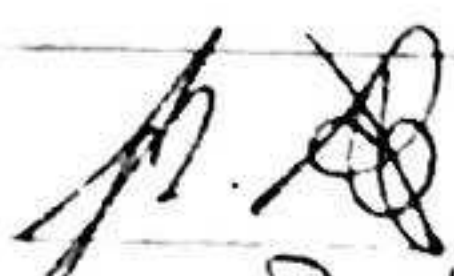
che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere i principi, gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti Interni.

b) La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea ma è da considerarsi a tempo indeterminato.


Marco Battaglia

- c) I Soci Compagnia iscritti conservano piena autonomia statutaria, giuridica amministrativa e patrimoniale e partecipano all'Associazione nella persona del loro Rappresentante Legale.
- d) I Soci Singoli conservano piena autonomia giuridica e patrimoniale, delegando quella amministrativa - in qualità di Tesserati - al Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S. secondo le specifiche regolamentari contenute nel Regolamento Associativo ed approvate dall'Assemblea dei Soci nei limiti previsti dal presente Statuto.
- e) Il Socio Singolo minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso, e non può assumere cariche associative sino al raggiungimento della maggiore età.
- f) Al "Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S." verrà attribuito in Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, un voto unico che dovrà essere espresso dal Rappresentante, il quale sarà eletto tra i Soci Singoli mediante voto palese espresso in apposita riunione con maggioranza semplice dei presenti nella percentuale minima del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci Singoli iscritti nel Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S. da almeno 30 (trenta) giorni ed in regola con il versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Esecutivo.
- g) Il Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S. non è tenuto al pagamento della quota associativa annuale richiesta ai Soci Compagnia, ma ogni Socio Singolo deve pagare la quota prevista di tesseramento stabilita dal Consiglio Esecutivo.


Marco Botteghe

h) Il Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S. può dotarsi di regolamento interno, il quale deve essere conforme ai principi del presente Statuto ed alla normativa vigente. Detto regolamento interno potrà entrare in vigore solo e solamente dietro il parere di conformità espresso dal Consiglio Esecutivo.

i) Per la partecipazione all'attività dell'Associazione e l'assunzione di cariche all'interno della stessa è necessario che il soggetto partecipante abbia preventivamente instaurato il vincolo di tesseramento, quale atto idoneo a consentire il riconoscimento e ad abilitare all'attività dell'Associazione in senso lato.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

a) Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo (per mezzo dei loro Rappresentanti).

b) Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

c) I nominativi dei Soci sono annotati e consultabili nel Libro Soci dell'Associazione (chiamato anche MyLIS — www.mylis.it).

d) Tutti i Rappresentanti dei Soci regolarmente iscritti nel Libro Soci da almeno 30 (trenta) giorni, ad eccezione di eventuali soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, Ordinarie o Straordinarie.


Marco Battaglia

e) I Tesserati maggiorenni hanno diritto a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione.

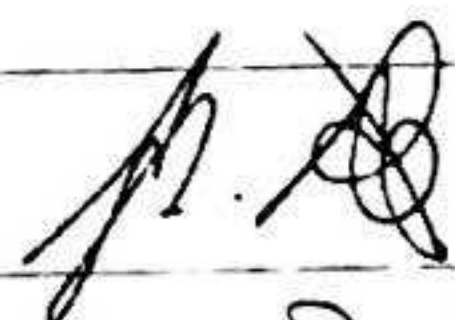
f) Ogni Socio e Tesserato ha diritto ad esaminare i Libri dell'Associazione, i quali sono a disposizione sul portale MyLIS (www.mylis.it) e consultabili attraverso l'inserimento delle credenziali in proprio possesso ovvero in possesso del proprio Rappresentante Legale. L'accesso ai predetti Libri potrà avvenire inoltre previa richiesta scritta all'organo amministrativo dell'Associazione il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, fornirà le chiavi di accesso per la consultazione.

g) I Soci e i Tesserati hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto previsto dal regolamento interno dedicato.

Art. 8 - Associarsi

a) Per essere ammessi come Socio è necessario presentare al Consiglio Esecutivo domanda scritta di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti fondamentali indicazioni:


Marco Battaglia

- indicare nome e cognome, o denominazione, per gli Enti del Terzo Settore, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali ed ai vari regolamenti interni;

- accettare le vigenti normative sulla privacy e dichiarare di aver preso visione della legislazione di categoria in essere allo stato della domanda.

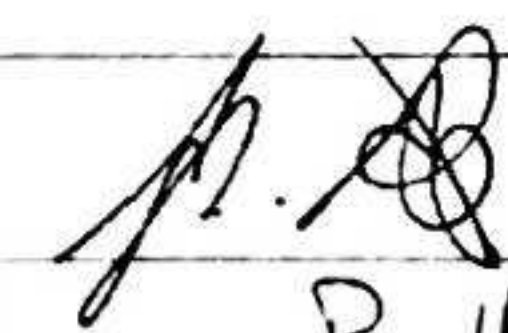
b) È compito del Consiglio Esecutivo dell'Associazione deliberare, entro 30 (trenta) giorni, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

c) L'ammissione a Socio deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Esecutivo nel Libro dei Soci.

d) In caso di non ammissione il Consiglio Esecutivo deve, entro (60) giorni, comunicare all'interessato la deliberazione motivata di rigetto.

In tal caso l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale, nella sua prima convocazione utile, si pronuncerà in modo definitivo.

e) I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Esecutivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.


Marco Battaglia

f) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota di associazione.

g) La quota di associazione non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 9 - Perdita dello status di Socio e/o Tesserato

a) Lo status di Socio e/o Tesserato si perde per recesso, dimissioni, morosità, esclusione, morte (per i Soci Singoli) e per scioglimento dell'associazione affiliata (nel caso dei Soci Compagnia).

b) Le dimissioni del Socio vanno comunicate all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Esecutivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

c) I Soci e i Tesserati sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota annuale di associazione secondo le determinazioni quantitative e temporali definite dal Consiglio Esecutivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di iscrizione, ovvero di rinnovo, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Esecutivo, trascorso il periodo stabilito, è incaricato di mettere in stato di morosità quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;


Marco Battaglia

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

d) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Esecutivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato e al Socio Compagnia di riferimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'escluso può proporre appello all'Assemblea dei Soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Esecutivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

In merito all'appello proposto si pronuncerà la prossima Assemblea dei Soci regolarmente convocata.

All'appellante deve essere garantito in sede di Assemblea dei Soci il diritto al contraddittorio.

Fino alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini dell'appello, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

e) Il Socio e/o Tesserato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

f) Per i Soci Compagnia costituiscono inoltre condizione per la perdita dello status di Socio lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie


Marco Battaglia

incompatibili con lo Statuto dell'Associazione o con le norme di legge vigenti in materia.

g) La perdita dello status di Socio e/o Tesserato prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

h) I Tesserati del Socio Compagnia che perde la qualifica di Socio, per qualunque motivo, verranno inseriti senza soluzione di continuità nel Gruppo

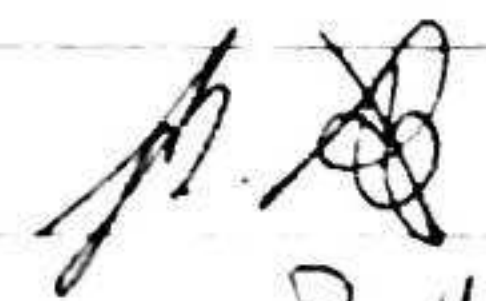
Unico Soci Singoli L.I.S. salvo:

- loro espressione di contraria volontà espressa per iscritto entro 3 (tre) giorni dalla cessazione di appartenenza al Socio Compagnia;

- quando si rendano morosi del pagamento della quota di associazione per i Soci Singoli stabilita secondo le determinazioni quantitative e temporali definite dal Consiglio Esecutivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di iscrizione entro 30 (trenta) giorni dall'insediamento per transito nel Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S.

Il Consiglio Esecutivo, trascorso il periodo stabilito, è incaricato di mettere in stato di morosità quei Tesserati che risultino inadempienti al versamento della quota di associazione per i Soci Singoli;

- siano stati individualmente causa diretta della perdita dello status di Socio del Socio Compagnia.


Marco Battaglia

- i) La perdita della qualifica di Tesserato a seguito di esclusione è notificata a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, al Socio Compagnia cui eventualmente il Tesserato escluso appartenga affinché quest'ultima possa adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

TITOLO III - LIVELLI, ORGANI E FUNZIONI

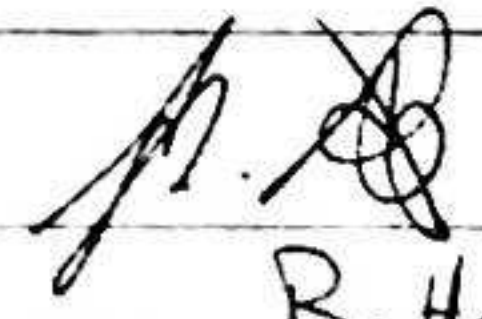
Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- j) l'Assemblea dei Soci;
- k) il Consiglio Esecutivo;
- l) il Presidente;
- m) l'Organo di Controllo;
- n) il Revisore Legale dei Conti (solo se istituito dall'Assemblea dei Soci od obbligatorio per legge).

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione.
- b) All'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di assistere tutti i Soci ed i Tesserati, e diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro dei Soci.
- c) Ogni Socio Compagnia ha diritto ad 1 (un) voto in Assemblea. Possono essere presenti più esponenti dell'Associazione/Compagnia ma solo 2 (due) rappresentanti precedentemente indicati hanno diritto di parola.


Marco Battaglia

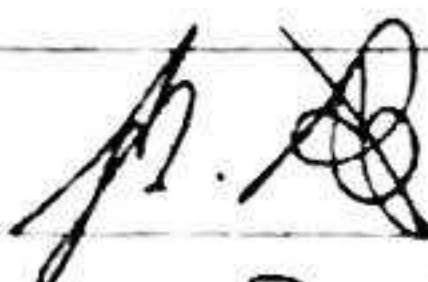
d) Il "Gruppo Unico Soci Singoli L.I.S." ha diritto ad 1 (un) voto in Assemblea, espresso dal proprio rappresentante.

e) All'Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci/rendiconti consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Esecutivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'appello riguardante l'esclusione dei Soci e degli Associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere su quanto previsto dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto associativo alla sua competenza;
- deliberare su sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

f) All'Assemblea Straordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto associativo;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;


Marco Battaglia

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

g) La comunicazione della convocazione deve:

- essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax, etc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione;
- contenere i punti all'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione;
- essere spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 12 - Specifiche dell'Assemblea

a) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Esecutivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto di esercizio e del bilancio sociale, se obbligatorio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

b) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Esecutivo per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.


Marco Battaglia

c) L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio Esecutivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Rappresentanti dei Soci, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

d) L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

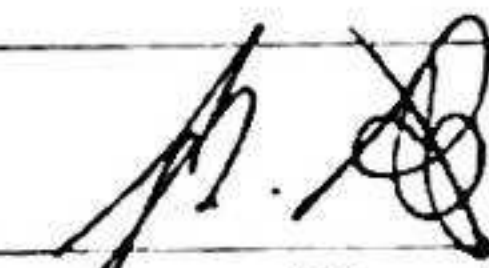
e) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe (al massimo 1 (una) per Compagnia sia in entrata che in uscita) ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

f) Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

a) Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

b) L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (personalmente o per delega); in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le decisioni prese in


Marco Battaglia

sede di Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

c) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

d) L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (personalmente o per delega); in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le decisioni prese in sede di Assemblea Straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 30 del presente Statuto.

Art. 14 - Votazioni assembleari

a) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

b) Per l'elezione delle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti l'esclusione di un Socio e/o di un Tesserato, la votazione avviene a scrutinio segreto.

c) Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti e le votazioni avvengono secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice Civile (1 (un) voto per Compagnia o Rappresentante dei Soci Singoli).


Mauro Battaglia

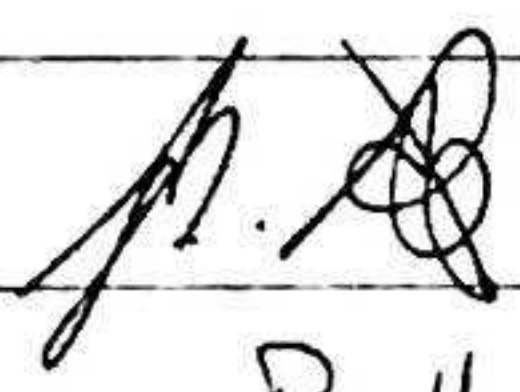
- d) Durante le votazioni si applica l'art. 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi) in quanto compatibile.

Art. 15 - Riunioni in videoconferenza

- a) È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, e del Consiglio Esecutivo si svolgano in videoconferenza.
- b) Le riunioni svolte con collegamenti in videoconferenza sono valide a condizione che i partecipanti aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- c) L'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire e le modalità di organizzazione nel principio di diritto di parola, in base a quanto disposto dallo Statuto e dall'eventuale regolamento predisposto dall'Assemblea (regolamento lavori assembleari).

Art. 16 - Il Consiglio Esecutivo

- a) Il Consiglio Esecutivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i Soci che decidono di presentare candidatura volontaria, e resta in carica per 3 (tre) esercizi.
- b) Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi e vale fino alla nomina successiva.
- c) I membri del Consiglio Esecutivo sono rieleggibili.


Marco Battaglia

d) In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Esecutivo viene cooptato il primo dei non eletti e successivi; il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

e) In caso di mancanza di "non eletti" o di indisponibilità degli stessi, il Consiglio Esecutivo potrà continuare il suo mandato senza "reintegri", purché sempre rispettando il numero minimo di 5 (cinque) membri.

f) Nel caso in cui invece le dimissioni siano del Presidente, tutto il Consiglio Esecutivo e tutte le altre Cariche Istituzionali decadranno automaticamente. Il Vice-Presidente reggerà le attività associative *pro tempore* fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi per poi andare obbligatoriamente a nuove elezioni.

g) Il Consiglio Esecutivo appena eletto nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i vari Responsabili di Commissione, attraverso la Candidatura Volontaria dei singoli. Può nominarli seduta stante durante l'Assemblea dei Soci oppure nella sua prima seduta (sarà il Presidente dell'Assemblea a decidere a riguardo).

h) Nel caso in cui ci siano due o più Soci in una situazione di "parità di preferenze", si dia favore al fattore di anzianità anagrafica.


Marco Battaglia

Art. 17 - Specifiche del Consiglio Esecutivo

- a) Il Consiglio Esecutivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
- b) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
- c) Durante le votazioni, in fase di parità numerica tra membri del Consiglio Esecutivo, il voto del Presidente ha valore pari al doppio.

Art. 18 - Diritti e doveri del Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;


Marco Battaglia

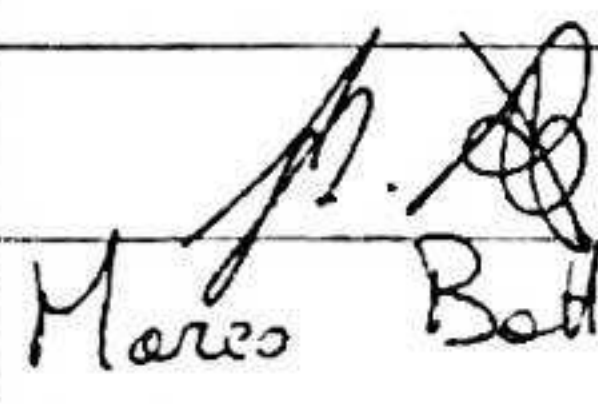
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- predispone un regolamento delle attività prestate dai volontari.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Esecutivo

- a) Il Consiglio Esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.
- b) La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Esecutivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
- c) Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Art. 20 - Il Presidente

- a) Al Presidente del Consiglio Esecutivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
- b) Egli presiede e convoca il Consiglio Esecutivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.
- c) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Esecutivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione

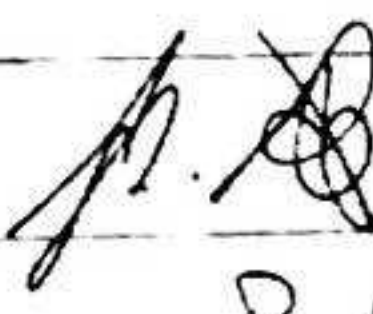

Marco Battaglia

dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Esecutivo per la ratifica del suo operato.

- d) Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 21 - Organo di Controllo

- a) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta dall'Assemblea dei Soci.
- b) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.
- c) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.


Marco Battaglia

d) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci revisori.

e) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Revisore Legale dei Conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, ovvero per scelta dell'Assemblea dei Soci, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

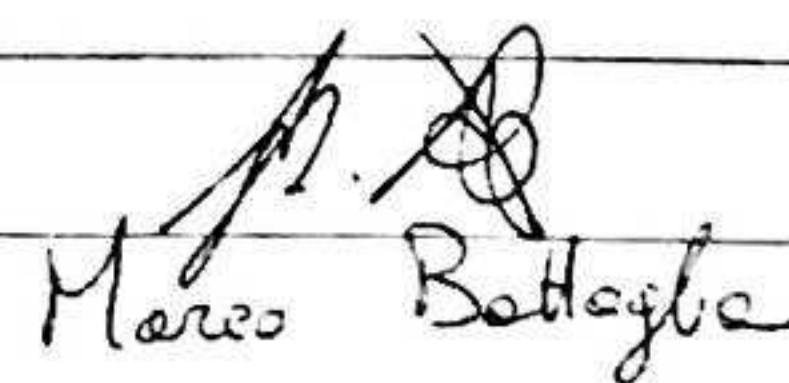
TITOLO IV - PATRIMONIO E RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 - Patrimonio

a) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

b) Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo


Marco Battaglia

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale, ai propri Soci, Associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

d) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Risorse e fondi di finanziamento

a) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
- contributi annuali e straordinari dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

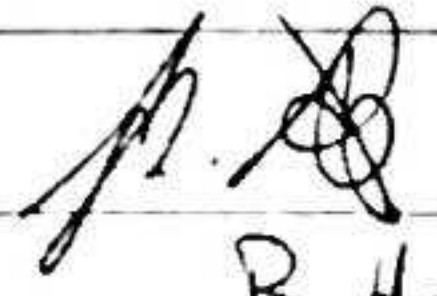

Marco Battaglia

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

b) Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

c) La distribuzione degli utili è vietata durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.


Mario Battaglia

TITOLO V - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**Art. 25 - Scritture contabili**

a) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, a cura del Consiglio Esecutivo;
- Registro dei Volontari;
- Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo.

b) Considerando la vastità territoriale dell'Associazione, al fine della consultazione da parte dei Soci, tutte le scritture contabili sono conservate nel database associativo MyLIS (www.mylis.it).

Art. 26 - Bilancio/rendiconto dell'Associazione e Bilancio Preventivo

a) Il Bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Esecutivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere conforme a quanto previsto dall'art 13 del Codice del Terzo Settore nel formato di stato patrimoniale, rendiconto gestionale o rendiconto di cassa.

b) Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del Bilancio di Esercizio.


Marco Battaglia

c) Se ritenuto opportuno dal Consiglio Esecutivo, o ne ricorrono i presupposti di legge, il Consiglio Esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio, predispone il Bilancio Sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

d) Il Bilancio di Esercizio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

e) L'Associazione dovrà redigere anche un Bilancio Preventivo per l'anno successivo a quello in essere.

f) Eventuali discostamenti del Bilancio di Esercizio rispetto a quanto dichiarato nel Bilancio Preventivo dovranno essere contestualizzati e motivati dal Consiglio Esecutivo.

Art. 27 - Rendiconto

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di


Marco Battaglia

sensibilizzazione. Detto Rendiconto sarà poi allegato al Bilancio Associativo di chiusura esercizio.

TITOLO VI - VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 28 - Volontari

- a) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- b) I volontari sono definiti quali persone che per loro libera scelta svolgono attività per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- c) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- d) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Esecutivo tramite redazione dell'apposito regolamento per i rimborsi. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
- e) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- f) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.


Marco Battaglia

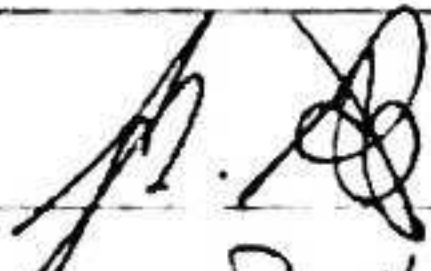
Art. 29 - Lavoratori

- a) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie ovvero in caso di particolare necessità solo quando ciò sia necessario.
- b) L'Associazione può avvalersi di tali prestazioni di lavoro con le modalità e le forme conformi alla legge.
- c) In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 - Specifiche

- a) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.
- b) L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- c) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017 e salvo diversa


Marco Battaglia

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 31 - Liquidatori

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 32 - Normativa vigente

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare si applica quanto previsto:

- dalla Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni;
- per quanto non previsto dalle precedenti normative citate nel presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Si allega al presente Statuto il Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/10/2020 che autorizza il Presidente a depositare l'atto negli uffici competenti.

Città della Pieve (PG), 13/11/2020

IL SEGRETARIO

BATTAGLIA Marco

Marco Battaglia

IL PRESIDENTE

ANGELI Alberto

Alberto Angeli